



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PESARO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	GASPARINI	GIACOMO	Presidente
☐	BELLITTI	GIUSEPPE	Relatore
☐	GASPERI	PIER FRANCESCO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 556/2016
depositato il 07/12/2016

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° DEL 04/10/2016 IVA-CRED.IMP. 2016
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE PESARO-URBINO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

UGUCCIONI ANGELO
C.SO ROMA 123 61026 LUNANO PU

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 556/2016

UDIENZA DEL

20/10/2017 ore 09:15

N°

1288/2014

PRONUNCIATA IL:

20 OTT. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15 NOV 2017

Il Segretario



SEGRETARIO
Maria Antonia Iacomina

[Handwritten signature]



556/16

FATTO

Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2016 la [REDACTED], in persona del legale rappresentante signor [REDACTED], ha impugnato il provvedimento di sospensione del rimborso del credito IVA relativo al secondo trimestre 2016, pari ad € 427.858,00, emanato il 4 ottobre 2016 dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio territoriale di Pesaro.

La motivazione della sospensione del rimborso consiste nella pendenza di tre giudizi in grado di appello innanzi alla CTR delle Marche. In atto l'Ufficio chiede, quale condizione "risolutiva" del provvedimento di sospensione, ed in alternativa alla definizione delle indicate pendenze, la presentazione di idonea garanzia senza limiti temporali.

Con il ricorso qui in decisione la società, premesso di avere prodotto in data 28 novembre 2016 una garanzia bancaria *sine die* (senza con ciò fornire acquiescenza all'impugnato provvedimento di sospensione), contesta la legittimità del gravato atto per asserita violazione dell'art. 38-bis DPR 633/72, e conclude chiedendo la condanna dell'Agenzia "(...) a riformulare la richiesta di garanzia nella forma di quella triennale prevista dall'art. 38-bis DPR 633/1972 in sostituzione di quella *sine die depositata*;" . Oltre a ciò, chiede la condanna dell'Ufficio al rimborso dei maggiori costi sostenuti per il rilascio della garanzia senza limiti di tempo, in luogo di quella con valenza triennale. Con vittoria di spese.

L'Ufficio si è tempestivamente costituito. Nel suo controricorso deduce che: a) non sono i carichi pendenti a determinare la sospensione del rimborso, ma il fatto che la ricorrente non avrebbe prodotto



556/16

l'ulteriore, diversa ed "ordinaria" polizza richiesta ai sensi dell'art. 38-bis, effettuata con comunicazione del 6 dicembre 2016, n. 67775; b) comunque, la sospensione del rimborso sarebbe legittima in quanto al momento della presentazione dell'istanza vi erano carichi pendenti nei confronti della società; c) anche ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 472/97, nonché di circolari interne all'A.F., i rimborsi possono essere sospesi anche in relazione a tributi diversi dall'IVA. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Con separata memoria illustrativa la ricorrente informa che gli accertamenti in relazione ai quali è stato emanato l'impugnato provvedimento sono stati tutti dibattuti in CTR Ancona, che con le sentenze nn. 417/'17 e 422/17 li ha annullati. Comunica, inoltre, che la conseguente causa penale nei confronti di Brugnetтини Raffaele, scaturita dai medesimi accertamenti, si è conclusa per le annualità 2006-2007-2008 per intervenuta prescrizione, mentre per le annualità 2009-2010-2011 è sopravvenuta l'assoluzione perché il fatto non sussiste (produce dispositivo sentenza Trib. Urbino, datato 21 aprile 2017). Insiste nel chiedere l'erogazione del rimborso IVA.

All'odierna pubblica udienza di trattazione entrambe le parti si riportano alle rispettive conclusioni, illustrandole.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che, per principio costituzionale - sotteso agli articoli 24 e 113 Cost. - il Giudice è chiamato a dare ai soggetti ricorrenti una tutela che sia, ad un tempo, legittima ed effettiva.



556/16

Pertanto, con riferimento alla causa in decisione non appare conforme al diritto che l'Amministrazione, in pendenza di giudizio, "sposti" - per così dire - il traguardo più avanti rispetto agli obiettivi inizialmente prefissati, in assenza dei necessari presupposti di legge.

In relazione alla vicenda che occupa l'Ufficio, a partire da legittime ragioni di cautela, sembra aver operato chiedendo al privato garanzie sempre maggiori, così privandolo di un "bene della vita" pacificamente consistente in un diritto soggettivo (somma di denaro di cui non è in discussione né l'an né il *quantum debeatur*).

Ciò è tanto più censurabile allorquando l'operato dell'Amministrazione si fonda su atti (Circolari et *similia*) privi di dignità provvedimentale: che è quanto dire privi di rilevanza ed efficacia esterna (cosa di cui, peraltro, l'Ufficio resistente è ben consapevole: cfr. controric., pag. 4, ult. cpv.).

In sintesi, la vicenda è connotata dai seguenti punti: 1) in data 27.7.'16 la ricorrente presenta istanza di rimborso per l'IVA versata nel secondo trimestre 2016, per l'importo di € 427.858; 2) il 28.8.'16 l'Ufficio invita la contribuente a presentare la documentazione necessaria; 3) il 15.9.'16 la società produce la documentazione richiesta; 4) il 4.10.'16 l'Ufficio emana il provvedimento per cui è causa. In premessa, l'atto è motivato dalla pendenza dei seguenti ricorsi: 3005779-TQ9 relativo all'anno 2014, Grado di giudizio II; 3005781-T9 relativo agli anni 2010 e 2011, Grado di giudizio II; 3005780-TQ9 relativo agli anni 2006-2007-2008 e 2009, Grado di giudizio II. Segue il dispositivo; "DISPONE il provvedimento di sospensione

BB



556/16

per la richiesta di rimborso in oggetto per un'imposta pari ad Euro 427.858,00 in attesa della definizione delle pendenze in corso o della presentazione di idonea garanzia, senza limiti temporali, per l'ammontare dei contesti stessi, fino all'ammontare massimo del rimborso."; 5) in data 28.11.'16 la contribuente fornisce la garanzia bancaria richiesta; 6) il 6.12.'16 l'Ufficio "comunica" alla contribuente che il rimborso non sarà erogato finché non venga prodotta l'ulteriore, diversa ed "ordinaria" polizza, richiesta ai sensi dell'art. 38-bis (comunicazione prot. 67775).

E' quindi fuori discussione che il provvedimento qui impugnato è stato motivato con la pendenza innanzi a questa Giurisdizione tributaria di processi in grado di appello. Processi che già in primo grado avevano visto soccombere l'Ufficio. Ora, dal momento che i citati processi si sono conclusi tutti con esito pienamente favorevole per la società (appelli dell'A.F. respinti in data 19 maggio 2017; accoglimento degli appelli incidentali della contribuente; condanne dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, ciascuna per € 10.325,00: cfr. sentt. CTR Ancona nn. 417/2017-422/2017, depositate dalla ricorrente); che la società ha fornito fin dal 28 novembre 2016 apposita fideiussione bancaria (Unicredit Spa); e che, ad *abundantiam*, anche il processo penale nei confronti del signor Brugnettoni Raffaele si è concluso a favore dell'imputato (per prescrizione-per non aver commesso il fatto); ciò premesso, non è chi non veda come il permanere del rifiuto dell'amministrazione a procedere al richiesto rimborso di somma di denaro appartenente alla società istante sia privo di qualsivoglia ragione giuridica.



556/16

Così descritta la vicenda l'Ufficio, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità e di buon andamento dell'Amministrazione, avrebbe dovuto procedere al rimborso della somma richiesta già all'indomani delle pronunce del Giudice d'appello, la cui pendenza costituisce l'unica motivazione dell'impugnato provvedimento di sospensione del rimborso. Né vale, in contrario, sostenere che avverso le dette sentenze d'appello sono in preparazione (ovvero sono stati proposti) i ricorsi per cassazione, atteso che, nella sua discrezionalità, atteso che l'Amministrazione ha "congelato" in atto i termini della sospensione con esclusivo riferimento ai citati processi d'appello.

Ciò, a meno che non si ammetta che per l'Amministrazione - come già anticipato - sia legittimo spostare di volta in volta in avanti la corresponsione del dovuto, sulla base non già di previsioni di legge, ed a ben vedere neanche di regolamenti o di semplici provvedimenti amministrativi, bensì sulla base di "comunicazioni" con cui, peraltro, si pretende il raddoppio di una garanzia, già fornita allo stesso titolo e con la massima efficacia temporale (*sine die*). Conclusione che a questo Collegio non appare in linea con i principi di un moderno Stato di diritto.

Per concludere, il provvedimento qui impugnato deve essere annullato, in quanto divenuto ormai privo di presupposto fattuale, e motivazionale. Effetto dell'annullamento del provvedimento di sospensione del rimborso è, all'evidenza, la ripresa o l'effettuazione del detto rimborso, a nulla rilevando l'intervenuta comunicazione dell'Ufficio del 6 dicembre 2016 prot.



556/16

n. 67775, inefficace al fine che occupa in quanto non sostenuta da alcun legittimo atto.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il gravato provvedimento di sospensione del rimborso.

Condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.788,00, oltre agli accessori di legge.

In Pesaro, il 20 ottobre 2017.

Il Relatore
(Prof. G. Bellitti)



Il Presidente
(Dott. G. Gasparini)



23 NOV. 2017



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Iacomino